

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Nn. 1240 e 1012-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE CASSOLA)

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1989

E

TESTO DEGLI ARTICOLI

*approvato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta antimeridiana
del 15 marzo 1989*

PER IL

DISEGNO DI LEGGE n. 1240

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

col Ministro del Tesoro

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1988

CON ANNESSO

DISEGNO DI LEGGE n. 1012

Norme per la tutela del mercato

**d'iniziativa dei senatori ROSSI, RIVA, NAPOLEONI, CAVAZZUTI,
ALBERTI, ARFÈ, FIORI, FOA, GIOLITTI, NEBBIA, ONGARO BASA-
GLIA, ONORATO, OSSICINI, PASQUINO, STREHLER, ULIANICH e
VESENTINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1988

*fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, ai sensi
dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta antimeridiana
del 18 maggio 1988*

assorbito nel testo anzidetto

ONOREVOLI SENATORI. - L'approvazione, che la 10ª Commissione permanente raccomanda al Senato, di un disegno di legge sulla tutela della concorrenza, costituisce una tappa importante di un dibattito politico e di un procedimento legislativo che si sono sviluppati con rapidità davvero insolita.

Si può infatti affermare che, ancora due anni fa, non esistesse nel nostro Paese alcun serio dibattito sulla prospettiva di una legislazione *antitrust*. Le ormai remote iniziative legislative degli anni '60 erano state dimenticate, e scarsa eco aveva avuto la proposta della Confindustria per uno statuto dell'impresa, del 1979, al pari della successiva elaborazione della Commissione ministeriale presieduta dal professor Giuseppe Ferri (1983). In realtà, queste elaborazioni non avevano avuto seguito, perchè nella cultura politica italiana mancava, in profondità, una reale attenzione per il mercato e per il problema della sua disciplina.

La cultura di sinistra, e non solo di sinistra, per decenni aveva attribuito un'importanza preminente alla impresa pubblica e alla programmazione economica generale; lo schieramento opposto si arroccava invece sulla difesa della libertà di impresa contro ogni ingerenza dei pubblici poteri, e vedeva di conseguenza con ostilità ogni progetto di disciplina del mercato. Non stupisce quindi che, a quasi un secolo di distanza dallo *Sherman Act* americano, e a trenta anni di distanza dall'approvazione della legge sulle restrizioni della concorrenza della Germania federale, l'Italia continuasse a restare priva di una legge *antitrust*. I rapporti annuali dell'OCSE mettono in luce come l'Italia sia ancora oggi, assieme alla Turchia, l'unico membro di quella organizzazione in cui la concorrenza non trova la protezione di una legge.

Non si può davvero dire, d'altra parte, che le peculiari caratteristiche dello sviluppo dell'economia industriale nel nostro paese giustificassero una scarsa attenzione per la questione. I processi di concentrazione hanno interessato, non solo negli ultimi anni, tutti i principali comparti dell'economia: secondo una elaborazione della Banca d'Italia, risulta che in tredici settori manifatturieri le prime quattro imprese detengono oltre il 75 per cento della produzione interna fatturata. Un correttivo a quella situazione è dato dalla concorrenza internazionale, ma si tratta di un

correttivo parziale: secondo gli stessi dati, in sei dei settori citati il valore totale delle importazioni raggiunge il 50 per cento circa del fatturato interno. Le dimensioni delle maggiori imprese aumentano costantemente, al pari del loro peso percentuale nel sistema industriale: tra il 1983 e il 1986 (secondo una elaborazione della Banca d'Italia su dati Mediobanca) il fatturato dei primi venti gruppi industriali privati è passato da 50 a 72 mila miliardi di lire, con una crescita del 45 per cento, quasi doppia rispetto a quella del complesso delle società private incluse nella rilevazione.

Questo processo è, per molti versi, fisiologico, e si può anche affermare che la crescente integrazione internazionale dei mercati, in vista del 1992, ne postula un ulteriore sviluppo. Le recenti concentrazioni nei settori automobilistico e chimico, in cui l'impresa pubblica ha svolto un ruolo attivo, si iscrivono in questa linea di tendenza.

Ciò non significa, ovviamente, che il processo in questione non vada osservato con attenzione, e se occorre disciplinato e controllato: prima di ogni altra cosa, deve esserne assicurata la trasparenza, che finora spesso è mancata. Questo è appunto il significato della legislazione *antitrust*.

Si può dunque affermare che il rilancio del dibattito sulla legislazione *antitrust*, in cui la Commissione industria del Senato ha avuto un ruolo determinante, costituisce un episodio significativo del maturare, in Italia, di una nuova cultura politica ed economica. La rinnovata attenzione per il mercato ha portato con sé la presa di coscienza dell'arretratezza di una situazione, in cui mercato era sinonimo di assenza incondizionata di regole e di controlli.

Questo spiega, in realtà, perchè l'indagine conoscitiva iniziata dalla Commissione industria del Senato nell'ottobre 1987, su internazionalizzazione delle imprese e concentrazioni industriali, abbia suscitato fin dall'inizio un'eco estremamente ampia nell'opinione pubblica. Ben presto, le audizioni misero in evidenza la presenza, fra le personalità e le forze sociali consultate, di alcune correnti di pensiero ben differenziate.

Da un lato, una parte consistente del mondo imprenditoriale, e con essa la Confindustria, continuava una ormai anacronistica tradizione

di rifiuto di ogni prospettiva di legislazione *antitrust*. Non dissimile era, in definitiva, la posizione di chi, senza professarsi apertamente contrario alla legge, ironizzava garbatamente su di essa, definendola uno *status symbol* necessario per essere accettati nella buona società dei paesi industriali. Curiosamente, questa corrente di pensiero si richiamava con insistenza ad una sorta di oltranzismo comunitario, affermando che proprio l'esistenza, nei Trattati di Roma, degli articoli 85 e 86 (concernenti, rispettivamente, il divieto di intese restrittive della concorrenza e dell'abuso di posizione dominante), nonché la prospettiva - data per imminente - dell'adozione di un regolamento in tema di concentrazioni di imprese, rendevano superflua, anzi addirittura dannosa, l'ipotesi di una legge italiana sulla stessa materia. Questa posizione era palesemente priva di fondamento, dal momento che la normativa comunitaria non si occupa se non di quei fatti che, per la loro dimensione e le loro caratteristiche, determinino intralci agli scambi infracomunitari: l'audizione in Commissione del Commissario della CEE per la concorrenza, Peter Sutherland (19 novembre 1987), ha dimostrato che da parte degli organismi comunitari, al contrario, si auspicava che tutti gli Stati membri si dotassero di una legislazione nazionale in materia.

Le audizioni permisero comunque di constatare che nel mondo imprenditoriale esistevano componenti importanti - non a caso le più aperte ad esperienze internazionali - che vedevano con favore la prospettiva di una legislazione *antitrust*.

Decisamente favorevoli a questa legislazione *antitrust* risultavano invece i responsabili delle più prestigiose istituzioni pubbliche operanti in campo economico. Particolarmente significative, in questo senso, furono le audizioni del Garante per l'editoria e del Governatore della Banca d'Italia.

Lo svolgimento dell'indagine, che durò circa quattro mesi, permise alla Commissione di giungere a conclusioni estremamente precise, tanto che, invece del consueto documento conclusivo, essa preferì approvare (28 aprile 1988) un vero e proprio documento politico (*Doc. XVI, n. 3*) che fu poi fatto proprio dall'Assemblea del Senato, nella seduta del 14 giugno 1988. In questo documento erano contenute le indicazioni che si ritrovano a

fondamento del testo legislativo di cui la Commissione propone oggi l'approvazione:

a) una legislazione nazionale *antitrust* deve essere simmetrica alla normativa comunitaria, e toccare sia i temi del divieto di intese restrittive della concorrenza e dell'abuso di posizione dominante che il tema del controllo sulle concentrazioni;

b) la vigilanza sull'applicazione di questa normativa, che per sua natura deve essere relativamente generale e flessibile, deve essere affidata ad una Autorità indipendente dal Governo: si proponeva, a questo scopo, la formula (già sperimentata con la legge sull'editoria) della nomina dell'Autorità da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento.

Nelle dichiarazioni programmatiche del Governo De Mita, l'approvazione di una legge *antitrust* costituiva un impegno importante. Quanto al contenuto della legislazione, si faceva espresso riferimento alle conclusioni della Commissione industria del Senato. Si può quindi affermare che l'approvazione di questo disegno di legge rappresenta una tappa significativa nell'attuazione del programma di Governo.

La proposta della costituzione di una Autorità indipendente veniva ripresa nelle conclusioni della Commissione di studio sui problemi della concorrenza, costituita in seno al Ministero dell'industria. Questa relazione conteneva peraltro una proposta veramente singolare, e priva di riscontro nei maggiori paesi industriali, quella di una legislazione *antitrust* che non avrebbe dovuto occuparsi delle concentrazioni tra imprese: una ipotesi, questa, che non ha fortunatamente lasciato tracce sensibili nel disegno di legge che fu successivamente presentato dal Governo.

Il primo disegno di legge, a seguito della conclusione dell'indagine conoscitiva, fu presentato (10 maggio 1988) dal senatore Guido Rossi e fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente (atto Senato n. 1012). Si tratta di un disegno di legge concepito secondo una visione architettonica elegante, che si discosta dalle proposte del citato *Doc. XVI, n. 3*, in quanto - riprendendo una ipotesi a suo tempo formulata dalla «Commissione Ferri» - affida al potere giudiziario l'applicazione della normativa *antitrust*. Il disegno di legge del Governo (atto Senato n. 1240, presentato il 26 luglio 1988) risultava

invece più vicino alle proposte della Commissione industria, di cui recepiva i punti fondamentali. Il testo di cui oggi si propone l'approvazione è costituito appunto da questo secondo disegno di legge, cui la Commissione ha peraltro apportato alcune modifiche non formali.

Per la verità, i due disegni di legge di cui si è detto sono stati a lungo contrapposti, nelle polemiche di stampa, in termini largamente distorti: si affermava infatti che il disegno di legge n. 1012 era ispirato ad una concezione dirigista, ed inteso a creare una serie di vincoli di carattere burocratico, mentre il disegno di legge n. 1240 sarebbe stato il solo rispettoso della libertà del mercato, e, di conseguenza, inconciliabile con l'altro.

Questa polemica ha accompagnato, per un lungo tratto di strada, i lavori del comitato ristretto: il che, retrospettivamente, può sorprendere, in considerazione dell'unanimità che si è successivamente registrata sull'articolato che ora si propone all'approvazione del Senato.

Questa unanimità è stata resa possibile, senza dubbio, dal realismo e dall'equilibrio dei proponenti dei due disegni di legge, nonché dal costante impegno di cui bisogna dare atto a tutte le forze politiche operanti nella Commissione, che sono state in grado di uscire dalle secche delle discussioni dottrinarie per misurarsi con i problemi concreti.

La Commissione, in sostanza, ha svolto un lavoro estremamente costruttivo, avendo come punto di riferimento il documento approvato dal Senato nel giugno 1988. Il disegno di legge del Governo, che sostanzialmente faceva proprio il disegno istituzionale proposto dal Senato, ha offerto una valida base per questo lavoro; il disegno di legge della Sinistra indipendente - di cui la Commissione propone l'assorbimento - ha a sua volta suggerito la soluzione di diversi problemi.

Una notazione a parte richiede l'inserimento, nel disegno di legge, di una normativa relativa ai rapporti tra enti creditizi ed imprese di altra natura. È parso a taluno che questa normativa costituisca un corpo estraneo nel contesto di questo provvedimento: in verità non è così, e basta a dimostrarlo la rilettura degli atti dell'indagine conoscitiva sulle concentrazioni industriali, in cui tale problema è stato continuamente riproposto e discusso. Non c'è dubbio, infatti, che gran parte dei problemi inerenti ai processi di concentrazio-

ne sia oggi connessa all'intreccio tra banca e industria. Sul tema - la cui gravità è stata segnalata anche dalla Banca d'Italia - si sarebbe potuto procedere anche con separati disegni di legge: è parso che l'inserimento in questo provvedimento fosse la formula più idonea a garantire una rapida soluzione legislativa.

Su questo problema furono presentati degli emendamenti aggiuntivi da parte dei senatori Gianotti e Rossi, e successivamente del problema, anche su questo punto è stato possibile raggiungere l'unanimità, sulla base del testo del Governo, corretto ed integrato alla luce del dibattito parlamentare.

Si tratta, complessivamente, di un testo importante, e di una notevole testimonianza della capacità del Parlamento di definire testi legislativi delicati e complessi, giovandosi della iniziativa governativa ma rielaborandola in modo originale.

Va dato atto agli uffici del Senato dell'importanza della collaborazione tecnica da essi fornita alla Commissione, che ha consentito a quest'ultima di non essere tributaria rispetto ad elaborazioni messe a punto in altre sedi.

* * *

Il disegno di legge, così come è stato approvato dalla Commissione, consta di 32 articoli.

L'articolo 1 definisce i rapporti tra normativa comunitaria e normativa nazionale. Si è detto come questo problema fosse strumentalmente richiamato dagli oppositori della legge. La soluzione proposta è rispettosa del primato del diritto comunitario, ma cerca di evitare che esso venga invocato al solo scopo di paralizzare l'intervento dell'Autorità nazionale. La chiave di volta di questa costruzione - che non si richiama ad alcun modello straniero - è data dal comma 4, che prevede che l'Autorità, che si era spogliata della sua competenza in presenza del *fumus* di una competenza comunitaria, la riassuma di fronte ad una dichiarazione degli organi comunitari per cui il diritto comunitario non è posto in causa, od anche (ipotesi tutt'altro che teorica, com'è noto) di fronte ad un loro prolungato silenzio. È chiaro che la comunicazione, resa agli interessati in via amministrativa (secondo una ben nota prassi della Commissione della

CEE), che constata l'irrelevanza del problema dal punto di vista della Comunità, rientra appunto nella previsione di questo comma.

Gli articoli 2 e 3 definiscono, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e l'abuso di posizione dominante sulla falsariga dei Trattati di Roma. Si tratta di formule relativamente flessibili (anche per il ricorso, insolito nella legislazione italiana, ad esemplificazioni non tassative), il cui significato può essere meglio inteso in connessione all'articolo 9, che per la loro interpretazione richiama i principi dell'ordinamento comunitario.

L'articolo 4, relativo alla concessione di deroghe al divieto di cui all'articolo 2, costituisce il frutto di una discussione non facile. In questo articolo, e nel successivo articolo 6, si è cercato di trovare un punto d'equilibrio tra l'esigenza di conferire all'Autorità una piena autonomia, e l'esigenza di salvaguardare le prerogative irrinunciabili del potere politico. La soluzione trovata nell'articolo 4 prevede che le deroghe siano concesse dall'Autorità stessa, ma che il Consiglio dei ministri, con una procedura disciplinata dal comma 3, possa annullare tale concessione.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano le concentrazioni. L'articolo 5 ne dà la definizione, che si sforza di essere abbastanza elastica da tener conto della varietà di forme che assume oggi questo fenomeno. In particolare, si cerca di stabilire (comma 1, lettera c) una linea di confine tra il concetto di concentrazione e quello di intesa, di fronte alla costituzione di *joint ventures*. In ogni caso, il divieto di concentrazioni non è rimesso all'arbitrio dell'Autorità: esso sarà possibile solo quando dalla concentrazione possa uscire la costituzione di una posizione dominante, tale da costituire un serio limite alla concorrenza. L'articolo 6 precisa peraltro che il CIPE potrà indicare settori dell'economia la cui ristrutturazione può comportare la necessità di concentrazioni che altrimenti dovrebbero essere vietate; l'Autorità, in questi casi, dovrebbe seguire le indicazioni del CIPE. Come nel caso dell'articolo 4, si è inteso realizzare un equilibrio tra Autorità e potere politico, che mantenga alla prima il suo carattere di organo tecnico, ben diverso da quello proprio, ad esempio, della Commissione della CEE.

I tre filoni di intervento così individuati - intese, abuso di posizione dominante, concen-

trazioni - sono ulteriormente disciplinati negli articoli da 12 a 19, relativi alle procedure. Nell'ambito di questi articoli va segnalata la modifica, decisa dalla Commissione, del comma 2 dell'articolo 14: la Commissione ha ritenuto necessario che l'Autorità nazionale possedesse quei poteri istruttori (compresa la facoltà di disporre ispezioni e prendere visione dei documenti aziendali) che sono previsti anche dalla normativa comunitaria.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicazione delle concentrazioni, è apparso congruo il limite dimensionale di 500 miliardi di fatturato, indicato dall'articolo 16, comma 1, del disegno di legge n. 1240 nonché dall'articolo 20, comma 1, del disegno di legge n. 1012. È il caso di ricordare che nel 1987 i gruppi industriali italiani il cui fatturato superava i 500 miliardi erano quarantotto, mentre settanta gruppi superavano i 300 miliardi.

Gli articoli 10 e 11 disciplinano l'organizzazione dell'Autorità, i cui componenti sono scelti - secondo la formula già sperimentata per il garante dell'editoria - dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

L'Autorità disporrà di una struttura tecnica diretta da un Segretario generale, con un organico ristretto ma altamente qualificato, e adeguatamente retribuito. Questa importante modifica al testo originario del disegno di legge n. 1240 è stata resa possibile dal più cospicuo stanziamento inserito nella legge finanziaria 1989: tale stanziamento consente di affrontare, senza difficoltà, le spese generali connesse all'inizio dell'attività del nuovo organismo. La Commissione ha evitato il ricorso alla delegazione legislativa per questa materia; essa ha dettato i principi fondamentali del regime giuridico dell'Autorità, riconoscendole comunque una particolare autonomia organizzativa e contabile, senza con ciò trasformarla in un ente pubblico dotato di propria personalità giuridica.

Un problema particolarmente delicato viene affrontato nell'articolo 25: si tratta del controllo sull'ingresso del capitale straniero nelle imprese italiane. È noto che in molti paesi esistono dei filtri, di carattere più o meno occulto: non si tratta mai, o quasi mai, di norme che esplicitamente discriminano le imprese straniere, ma di norme che apparentemente perseguono tutt'altra finalità, e che vengono poi usate in modo discriminatorio. Si

tratta, per lo più, di norme intese a tutelare la sicurezza nazionale, o di norme sulle concentrazioni di carattere molto generale, tale da lasciare all'autorità politica lo spazio per interventi discrezionali.

La Commissione ha pertanto accolto la proposta di riconoscere al Governo un particolare potere di intervento limitandolo peraltro alla tutela, nel senso sopra chiarito, della reciprocità di trattamento. Una formula più restrittiva, che pure non sarebbe stata priva di giustificazioni, avrebbe forse danneggiato l'immagine dell'Italia nei confronti dei suoi *partners* internazionali, alimentando quelle tentazioni neoprotezionistiche che si intendono viceversa scoraggiare.

Il testo approvato dalla Commissione, che in questa parte recepisce senza modificazioni le proposte del Governo, precisa inoltre che l'impresa pubblica non gode, sotto il profilo della legislazione *antitrust*, di alcun privilegio (articolo 7); in questo spirito, l'articolo 8 prevede un diritto generalizzato all'autoproduzione (eccezion fatta per alcuni, determinati settori). Tale disposizione riveste particolare importanza nel settore elettrico, in quanto rende generale un principio che nella legge di nazionalizzazione (n. 1643 del 1962) aveva trovato solo un riconoscimento parziale. Si prevede inoltre che l'Autorità svolga una funzione consultiva nei confronti del Governo (articoli 22 e seguenti), con particolare riferimento a quelle situazioni in cui una distorsione della concorrenza può essere l'effetto non desiderato di un intervento dello Stato.

* * *

Il titolo V riguarda la partecipazione di capitale negli enti creditizi. I tre articoli che lo compongono sono intesi ad affermare il principio della separazione tra banca e imprese non creditizie, integrandolo comunque con la previsione (nell'articolo 29) di un'ampia normativa regolamentare in tema di conflitto di interesse tra banca e imprese partecipanti.

Il principio della separazione è affermato grazie ad una duplice griglia: la necessità di una autorizzazione, da parte della Banca

d'Italia, per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 10 per cento, ed il divieto incondizionato dell'assunzione di partecipazioni superiori al 20 per cento, o - comunque - del controllo. Quest'ultima precisazione è importante, dal momento che l'esperienza dimostra che il controllo in un ente creditizio può essere conquistato con una partecipazione molto inferiore al 20 per cento.

La separazione viene fatta valere nei confronti delle imprese che non abbiano carattere bancario o finanziario, ed anche nei confronti di queste ultime qualora esse siano collegate ad imprese di altra natura. Vengono fatte salve le situazioni in atto, salva l'ipotesi di sopravvenute situazioni di pregiudizio all'autonomia degli enti creditizi.

* * *

Un ultimo rilievo concerne l'articolo 32, relativo alla competenza per le controversie giudiziarie relative all'applicazione della legge. La Commissione ha ritenuto che le norme generali in materia dovessero essere derogate su due punti importanti:

a) i ricorsi contro provvedimenti amministrativi sono attribuiti alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Questa soluzione è stata adottata, come già fu fatto in molti altri casi, per prevenire ogni incertezza relativa alla esatta discriminazione tra diritti soggettivi e interessi legittimi. Si è aggiunto che il TAR competente sarà comunque quello del Lazio, e questo al fine di meglio garantire la continuità della giurisprudenza su una materia così delicata;

b) le controversie tra privati sono attribuite alla competenza della Corte d'appello, come giudice di prima istanza. Questa soluzione è stata dettata dalla preoccupazione per la celerità dei giudizi, in una materia in cui il loro protrarsi potrebbe portare danni economici irreparabili. La 1^a Commissione permanente ha espresso, in proposito, qualche perplessità, a differenza della Commissione giustizia che si è pronunciata in senso espressamente favorevole.

CASSOLA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SANTINI)

sui disegni di legge nn. 1012 e 1240

24 novembre 1988

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si osserva peraltro che appare inopportuna l'eliminazione, disposta dall'articolo 23 del disegno di legge n. 1012, di un grado del procedimento per le azioni relative alle concentrazioni, mentre appaiono senz'altro eccessivi i poteri attribuiti dal Capo II del Titolo II del disegno di legge n. 1240 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

su emendamenti

7 marzo 1989

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, nel ribadire le perplessità precedentemente espresse in ordine alla soppressione di un grado di giurisdizione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando peraltro la Commissione di merito a modificare l'emendamento al comma 2 dell'articolo 10 nel senso di chiarire che il presidente ed i componenti dell'Autorità non sono «scelti» - termine che potrebbe dare adito ad equivoci - ma nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sui disegni di legge nn. 1012 e 1240

(Estensore: Covi)

28 febbraio 1989

La Commissione giustizia, riunitasi in sede plenaria per l'esame dei disegni di legge nn. 1012 e 1240, esprime parere favorevole sul testo unificato predisposto dall'apposito Comitato ristretto istituito presso la Commissione industria, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 9 è opportuno, conformemente ai principi generali, far riferimento anziché all'interpretazione delle norme degli articoli da 1 a 8, alla loro estensione analogica in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza;

all'articolo 15 sarebbe preferibile superare un'ingiustificata diversità di formulazione fra il comma 1 e il comma 2 facendo ricorso, anche nella prima di tali disposizioni, alla parola «fatturato» in luogo dell'espressione «volume d'affari»;

all'articolo 19 è necessario sopprimere, al comma 2, il riferimento alla possibilità alternativa di una sanzione pecuniaria fino allo 0,5 per cento del fatturato dell'anno precedente, che risulta incongrua rispetto alla nuova formulazione adottata per l'articolo 16;

all'articolo 27 è opportuno sopprimere il

comma 2; infatti la legge 24 novembre 1981, n. 689 esaurisce sistematicamente tutto il procedimento dalla fase di irrogazione della sanzione amministrativa, al relativo contenzioso e all'esecuzione, che viene affidata all'esattore. Non appare quindi congruo prevedere l'ulteriore applicazione del Testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato del 1910.

La Commissione si è espressamente pronunciata in senso favorevole rispetto all'articolo 29, concernente la competenza giurisdizionale.

Si portano inoltre a conoscenza della Commissione di merito le osservazioni del senatore Gallo in ordine all'articolo 2 del testo del Comitato. Il senatore Gallo ha posto l'accento sull'opportunità di riformulare il comma 1 attraverso l'elencazione tassativa delle fattispecie di illecito, l'eliminazione delle parole «in maniera rilevante» e lo spostamento al termine della norma della clausola di chiusura concernente il divieto generale delle intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la libera concorrenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sui disegni di legge nn. 1012 e 1240

(Estensore: ANDREATTA)

1° febbraio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i due disegni di legge, esprime, in relazione al disegno di legge n. 1240, parere favorevole, a condizione che il comma 1 dell'articolo 28, sia così riformulato:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 70 miliardi per il 1990 e 60 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato"».

La Commissione subordina altresì il parere favorevole al disegno di legge n. 1012 al fatto che i suoi riflessi finanziari si mantengano nell'ambito dell'alveo preordinato dal disegno di legge n. 1240.

su testo proposto dalla Commissione di merito

(Estensore: BONORA)

7 marzo 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, ed in particolare l'articolo 11 relativo al personale della costituenda Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

Tuttavia la Commissione bilancio non può non rilevare la sostanziale incoerenza tra una previsione di oneri per il personale valutati a regime in circa 16 miliardi annui ed un accantonamento preordinato nel fondo speciale di parte corrente che stanziava 10 miliardi nel primo anno per salire a 70 miliardi nel secondo anno e scendere a 60 miliardi nel terzo anno.

Di fronte ad un siffatto profilo di copertura appare oltremodo opportuno che la Commissione di merito, con la collaborazione del Dicastero competente a gestire la vigilanza sul

costituendo nuovo organismo di garanzia, cerchi di approfondire in modo un poco più puntuale qual è la prevedibile distribuzione degli oneri nel triennio tra spese di personale, spese di acquisto di beni e servizi e di attivazione di tutte le strutture operative ed organizzative della istituenda «Autorità».

In questo senso appare da preferirsi la soluzione di cui all'articolo 11 del testo originario del disegno di legge n. 1240, la quale, in una cornice di opportuna gradualità, delega al Governo l'emanazione di decreti aventi valore di legge per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'«Autorità» in questione.

In particolare, l'onere di 60 miliardi a regime per il funzionamento del predetto organismo appare complessivamente sopravvalutato, anche alla luce di analoghe esperienze estere.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**sui disegni di legge nn. 1012 e 1240**

(Estensore: GIANOTTI)

18 gennaio 1989

Una legge che regoli le concentrazioni e la concorrenza investe una rilevante quantità di materie. L'argomento è stato più volte, in epoca repubblicana, oggetto di confronti tanto di ordine politico quanto di politica economica. Essi non hanno mai condotto all'approvazione di un provvedimento organico. La Giunta per gli affari delle Comunità europee non è evidentemente la sede adatta a ripercorrere la storia di quei confronti, nè a valutare il complesso delle questioni sollevate.

La Giunta per gli affari delle Comunità europee formula le seguenti osservazioni.

In primo luogo occorre chiedersi se sia opportuno che, avendo proposto la Commissione CEE ai Governi nazionali un nuovo regolamento attuativo degli articoli 85 e 86 del Trattato di Roma, l'Italia approvi un provvedimento legislativo. Oppure se non sia preferibile attendere che il nuovo regolamento venga approvato. Quest'ultima soluzione non sembra accoglibile anzitutto per l'incertezza circa i tempi di approvazione del nuovo regolamento. Sono note le opposizioni soprattutto dei Governi del Regno Unito e della Repubblica Federale di Germania.

Inoltre va tenuto presente che tutti i paesi membri della CEE hanno approvato norme in materia; la lacuna normativa in Italia determina un'inaccettabile disparità. Per di più, molte delle norme vigenti negli altri paesi membri sono di recente approvazione. In Francia la legge in vigore è stata adottata nel 1986; nella Repubblica Federale di Germania e nel Regno Unito la giurisprudenza contribuisce a rendere attuali le norme ivi vigenti.

Va inoltre considerato che le regole comunitarie non solo ammettono, ma presuppongono l'esistenza di leggi nazionali. Ad esempio un accordo fra imprese consentito dalla Commissione CEE, ai sensi del comma 3 dell'articolo 85 del Trattato CEE, può essere vietato in forza delle norme vigenti in uno Stato membro.

In secondo luogo va sottolineato il principio della «doppia barriera» in base al quale la fattispecie limitativa delle concentrazioni nel mercato interno di fonte nazionale inizia laddove termina l'ambito di applicazione della fattispecie comunitaria. Si ricordano in proposito le due sentenze della Corte di giustizia delle Comunità (la prima del 13 febbraio 1969 - che ha deciso la causa n. 14 del 1968 - Wilhelm contro *Bundeskartellamt*; la seconda del 10 luglio 1980 - che ha deciso le due cause riunite 257 del 1978 e 1-3 del 1979 - Guerlain). Nella prima sentenza citata si afferma che l'articolo 85 del Trattato di Roma considera le intese sotto il profilo degli ostacoli che possono determinarsi nelle relazioni commerciali tra gli Stati membri, mentre le legislazioni nazionali, ispirandosi a valutazioni proprie di ciascuno Stato, considerano le intese in un ambito più ristretto.

Esiste evidentemente un problema di connessione e coerenza tra norme efficaci in ambito nazionale e quelle destinate ad avere effetto a livello comunitario. Nella prima sentenza citata si riconosce che l'interdipendenza tra i due livelli «implica che un'intesa può, in linea di massima, costituire oggetto di due procedimenti paralleli, l'uno dinanzi alle

autorità comunitarie in applicazione dell'articolo 85 del Trattato CEE e l'altro dinanzi alle autorità nazionali in applicazione del diritto interno».

La doppia barriera può però determinare un conflitto tra i due livelli.

A tale fine una delle massime della predetta sentenza precisa che, qualora la possibilità di un duplice procedimento dovesse implicare una doppia sanzione, un'esigenza generale di equità porterebbe a dover tenere conto, nel determinare la sanzione, delle decisioni repressive anteriori. In ogni caso in base all'articolo 87 del Trattato CEE, comma 2, lettera e), la CEE definisce i rapporti tra le legislazioni nazionali da un lato e le disposizioni degli articoli 85 e seguenti del Trattato, nonchè quelle adottate in applicazione dell'articolo 87, dall'altro: «da cui risulta - prosegue la Corte di giustizia nella ridetta sentenza - che in principio le autorità nazionali, competenti in materia di intese, possono instaurare un procedimento anche nei casi che costituiscono oggetto di una decisione della Commissione».

Tale orientamento è confermato nella seconda sentenza citata, ove si afferma che «il diritto comunitario non osta all'applicazione delle norme nazionali che vietino il rifiuto di vendere, nemmeno qualora i contratti invocati per giustificare tale rifiuto abbiano costituito oggetto di archiviazione da parte della Com-

missione». Nè va dimenticato che la giurisprudenza costituzionale italiana è ormai fermamente orientata nel riconoscere la prevalenza della normativa comunitaria rispetto a quella prodotta dagli Stati membri come è ribadito nella sentenza n. 170 del 1984.

In terzo luogo occorre esaminare il contenuto dell'articolo 26 del disegno di legge n. 1240, concernente iniziative del Governo italiano assunte per ragioni essenziali di economia nazionale, volte a vietare operazioni di concentrazione alle quali partecipino imprese di Stati esteri appartenenti alla CEE nei quali vigano disposizioni discriminatorie, ovvero che applichino clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizione di imprese italiane. Va anzitutto rilevato che in altri paesi della CEE si tende a favorire le imprese nazionali sia in base a norme vigenti sia in via di fatto. Sembra tuttavia preferibile privilegiare scelte normative ispirate alle condizioni generali che saranno determinate nell'area comunitaria partendo da una condizione generale di parità in tutto il mercato comunitario, senza elevare barriere particolari.

La Giunta auspica che venga approvata una normativa per la tutela delle concentrazioni e del mercato come già esistente negli altri paesi della CEE.

Esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza sui disegni di legge in titolo con le osservazioni formulate.

DISEGNO DI LEGGE n. 1240

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I.

**NORME SULLE INTESE,
SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE**

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle operazioni di concentrazione che non ricadono nell'ambito di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea o dei regolamenti comunitari si applicano le disposizioni della presente legge.

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI
APPROVATO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I.

**NORME SULLE INTESE,
SULL'ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
E SULLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE**

Art. 1.

(Rapporti con l'ordinamento comunitario)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea o dei regolamenti comunitari.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della presente legge, ai sensi del comma 1, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso.

3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria.

4. L'Autorità riprende l'istruttoria e adotta le decisioni conseguenti, qualora la Commissione delle Comunità europee decida che la fattispecie è irrilevante per il diritto comunitario, o non adotti alcuna decisione entro centottanta giorni nell'ipotesi di cui al comma 2, o entro centoventi giorni nell'ipotesi di cui al comma 3.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 2.

(*Intese restrittive della libertà di concorrenza*)

1. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera rilevante il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale e, in particolare, quelle consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Sono considerati intese gli accordi e le pratiche concordati tra imprese e le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Art. 3.

(*Abuso di posizione dominante*)

1. È vietato lo sfruttamento da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale allo scopo di

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

(*Intese restrittive della libertà di concorrenza*)

1. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante e, in particolare, quelle consistenti nel:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

Art. 3.

(*Abuso di posizione dominante*)

1. È vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o

(Segue: *Testo del Governo*)

eliminare o ridurre in maniera sostanziale e durevole la concorrenza. In particolare sono vietate le pratiche consistenti:

a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) nell'impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) nel subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Si considera dominante la posizione delle imprese che non sono soggette, di per sè o in virtù di intese o collegamenti con altre imprese, o in base ad atti normativi o amministrativi, a concorrenza effettiva o potenziale sul mercato.

Art. 4.

(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza)

1. L'Autorità di cui all'articolo 10 può autorizzare, con proprio provvedimento, anche per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, quando sussistano motivi di rilevante interesse per l'economia nazionale, in particolare connessi con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico, valutati anche alla luce della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale. L'autorizzazione non può comunque imporre restrizioni non stretta-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

in una sua parte rilevante. In particolare è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Soppresso.

Art. 4.

(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza)

1. L'Autorità di cui all'articolo 10 può autorizzare, con proprio provvedimento, anche per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, anche alla luce della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale, in particolare connessi con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico, purchè da essi risulti un sostanziale beneficio per i consumatori. L'autorizzazione non può

(Segue: *Testo del Governo*)

mente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui sopra nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato e deve prevedere la riserva in favore dei consumatori di una congrua parte dell'utile che derivi all'impresa autorizzata.

2. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.

3. Entro centoventi giorni dalla sua istituzione l'Autorità individua, con riferimento alle vigenti disposizioni dell'ordinamento comunitario ed in base ai criteri di cui al comma 1, le categorie di intese che si intendono consentite.

4. Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 5.

(Operazioni di concentrazione)

1. L'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui sopra nè può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. *Identico.*

3. Copia dell'autorizzazione concessa è trasmessa dall'Autorità al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, entro trenta giorni, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 per il suo rilascio, presenta al Consiglio dei ministri una proposta motivata di annullamento dell'autorizzazione, da adottarsi nei successivi quindici giorni dalla trasmissione degli atti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Entro centottanta giorni dalla sua costituzione l'Autorità individua, con riferimento alle vigenti disposizioni dell'ordinamento comunitario ed in base ai criteri di cui al comma 1, le categorie di intese che si intendono consentite.

Soppresso.

Art. 5.

(Operazioni di concentrazione)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni

(Segue: *Testo del Governo*)

o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

2. L'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

Art. 6.

(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza)

1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione salvo

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune. Le operazioni aventi quale oggetto o effetto principale il coordinamento del comportamento di imprese indipendenti non danno luogo ad una concentrazione.

2. *Identico.*

Art. 6.

(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza)

1. *Identico.*

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione.

(Segue: *Testo del Governo*)

che questa risulti giustificata dall'esigenza di preservare la competitività internazionale delle imprese, ovvero di aumentare o migliorare qualitativamente la produzione o la distribuzione, o di promuovere la ricerca tecnologica e il progresso tecnico, nell'interesse dell'economia nazionale.

3. L'operazione di concentrazione non è soggetta al divieto di cui al comma 2 quando la quota di mercato delle imprese interessate nel mercato nazionale sia inferiore al 40 per cento. Tale quota si computa sulla base del fatturato totale realizzato con prodotti o servizi identici o considerati simili dal consumatore per uso, prezzo e qualità.

Art. 7.

(Imprese pubbliche e in monopolio legale)

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche, o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

3. Nel caso in cui una operazione di concentrazione soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 16 interessi uno o più settori per i quali il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, abbia espresso con propria delibera l'indirizzo generale, motivato dall'interesse per l'economia nazionale, della opportunità di concentrazione del settore produttivo volta a promuovere la competitività internazionale delle imprese, ovvero ad aumentare o migliorare qualitativamente la produzione o la distribuzione, o a rafforzare la ricerca tecnologica o il progresso tecnico, l'Autorità verifica la sussistenza di una o più di tali condizioni e vieta la concentrazione soltanto se essa comporta la eliminazione della concorrenza dal mercato, ovvero se impone restrizioni non giustificate dalle finalità perseguite.

Soppresso.

Art. 7.

(Imprese pubbliche e in monopolio legale)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 8.

(*Autoproduzione*)

1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un ente pubblico del monopolio su un mercato, nonché la riserva per legge ad un'impresa incaricata della gestione di attività di prestazione al pubblico di beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i terzi il divieto di produzione di tali beni o servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate.

2. L'autoproduzione non è consentita nei casi in cui in base alle disposizioni che prevedono la riserva risulti che la stessa è stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, nonché, salvo concessione, per quanto concerne il settore delle telecomunicazioni.

Art. 9.

(*Interpretazione degli articoli da 1 a 8*)

1. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

Art. 10.

(*Autorità garante della concorrenza*)

1. È istituita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Autoproduzione*)

Identico.

Art. 9.

(*Interpretazione degli articoli da 1 a 8*)

Identico.

TITOLO II

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'AUTORITÀ
GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO

Capo I

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ

Art. 10.

(*Autorità garante della concorrenza
e del mercato*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

presente legge l'Autorità. L'Autorità ha sede in Roma.

2. L'Autorità opera in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro componenti, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione congiunta dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone in possesso dei seguenti requisiti e qualifiche:

- a) il presidente, da scegliersi tra persone di alta professionalità ed esperienza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nel campo economico;
- b) un magistrato di Cassazione o del Consiglio di Stato o equiparati;
- c) un professore ordinario di materie economiche nelle università;
- d) un professore ordinario di materie giuridiche nelle università;
- e) una personalità proveniente dai principali settori di attività economica o dagli organismi, privati o pubblici, rappresentativi di tali settori.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non sono rieleggibili. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, o di consulenza. Non possono altresì essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di richiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

2. L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente dovrà essere scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. Gli altri quattro membri dovranno essere persone di notoria indipendenza, da scegliersi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, o della Corte di cassazione, professori ordinari di materie economiche o giuridiche nelle Università o personalità provenienti dai settori economici, dotate di alta e riconosciuta professionalità.

3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, o di consulenza. Non possono altresì essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dai regolamenti comunitari in materia.

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabilite procedure istruttorie che garantiscano agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione.

6. Contro i provvedimenti emessi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato lesivi di diritti soggettivi anche per vizi del procedimento è ammesso ricorso presso il Tribunale civile di Roma entro sessanta giorni dalla loro comunicazione o dalla loro piena conoscenza.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

6. L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

7. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Autorità entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro del tesoro, sono

(Segue: Testo del Governo)

Art. 11.

(Organizzazione e funzionamento dell'Autorità)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro trenta giorni dall'invio della proposta da parte del Ministro proponente, norme aventi valore di legge per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 10, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) autonomia nella gestione delle spese entro i limiti degli stanziamenti previsti in bilancio e rendicontazione della gestione finanziaria soggetta al controllo della Corte dei conti;

b) previsione di un contingente di personale, non superiore a centocinquanta unità, tratto dalle Amministrazioni dello Stato e da enti pubblici anche economici. Dovrà essere previsto il collocamento fuori ruolo o il comando del personale medesimo, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il relativo trattamento economico sarà in ogni caso a carico delle Amministrazioni degli enti pubblici di appartenenza;

c) possibilità di avvalersi della consulenza di esperti, in numero non superiore a cinquanta unità, prevedendo che la misura del relativo compenso sia determinata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

d) determinazione del compenso dovuto al presidente ed ai componenti dell'Autorità di cui all'articolo 10, con riferimento al trattamento previsto per i componenti della Commissione nazionale per le società e la Borsa;

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 11.

(Personale della Autorità)

determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri dell'Autorità.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità.

3. Al personale in servizio presso l'Autorità è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

4. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di cinquanta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

5. Al funzionamento dei servizi e uffici dell'Autorità sovrintende il Segretario generale, che ne risponde al presidente. Egli è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del presidente dell'Autorità.

(Segue: *Testo del Governo*)

e) previsione di un Segretariato generale presso l'Autorità.

Capo II

POTERI IN MATERIA DI INTESA RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA
ED ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Art. 12.

(Poteri di indagine)

1. L'Autorità, valutati gli elementi in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.

2. L'Autorità può, inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.

Art. 13.

(Comunicazione delle intese)

1. Le imprese possono comunicare all'Autorità le intese intercorse. Se l'Autorità non avvia l'istruttoria di cui all'articolo 14 entro centoventi giorni dalla comunicazione non può più procedere a detta istruttoria, fatto salvo il caso di comunicazioni incomplete o non veritiere.

Art. 14.

(Istruttoria)

1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Capo II

POTERI IN MATERIA DI INTESA RESTRITTIVE
DELLA LIBERTÀ DI CONCORRENZA
ED ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Art. 12.

(Poteri di indagine)

Identico.

Art. 13.

(Comunicazione delle intese)

Identico.

Art. 14.

(Istruttoria)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonchè di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria:

a) richiedere alle imprese e agli enti di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria. Dal rifiuto o dalla inottemperanza alle richieste possono essere desunti argomenti di prova;

b) richiedere a tutte le persone che ritenga in possesso di elementi utili per l'istruttoria di fornire informazioni e di esibire documenti;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15.

(*Diffide e sanzioni*)

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa l'esistenza di infra-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

2. L'Autorità può, in ogni momento dell'istruttoria, richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni, al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonchè la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

Art. 15.

(*Diffide e sanzioni*)

1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa l'esistenza di infra-

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nei casi più gravi può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non superiore all'1 per cento del volume di affari realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'eliminazione dell'infrazione e al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida e alle misure prescritte, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato, determinando, altresì, il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi più gravi, di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni.

Capo III

POTERI IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 16.

(*Comunicazione delle concentrazioni*)

1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità, a meno che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia inferiore a 500 miliardi di lire, ovvero che il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia inferiore a 50 miliardi di lire. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

zioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nei casi più gravi può disporre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non superiore all'1 per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere all'eliminazione dell'infrazione e al pagamento della sanzione.

2. *Identico.*

Capo III

POTERI IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

Art. 16.

(*Comunicazione delle concentrazioni*)

1. *Identico.*

2. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

(Segue: *Testo del Governo*)

2. La comunicazione è comunque obbligatoria quando la quota di mercato delle imprese interessate nel mercato nazionale, come definita nell'articolo 6, superi il 40 per cento.

3. Entro cinque giorni dalla comunicazione di una operazione di concentrazione cui partecipi un'impresa straniera, l'Autorità ne dà notizia al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia immediatamente, e comunque non oltre trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme dell'articolo 14. Se ritiene che l'operazione non sia soggetta ad essere vietata, dà immediata comunicazione alle imprese interessate.

5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1 deve essere comunicata all'Autorità contestualmente alla sua comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto comunicata all'Autorità ai sensi del comma 5, l'Autorità deve notificare l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

7. L'Autorità può avviare l'istruttoria dopo la scadenza dei termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese con la comunicazione risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere.

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, l'operazione di concentrazione ritualmente comunicata non si considera soggetta al divieto ove l'Autorità non provveda ad avviare l'istruttoria entro i termini di cui ai commi 4 e 6.

9. Qualora entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo l'Autorità non adotti provvedimenti sanzionatori, la concentrazione si ritiene non soggetta a divieto. Tale termine può essere prorogato nel corso del-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Soppresso.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, l'operazione di concentrazione ritualmente comunicata non si considera soggetta al divieto ove l'Autorità non provveda ad avviare l'istruttoria e notificarla entro i termini di cui ai commi 4 e 6.

9. Qualora entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo l'Autorità non adotti provvedimenti sanzionatori, la concentrazione si ritiene non soggetta a divieto. Tale termine può essere prorogato nel corso del-

(Segue: *Testo del Governo*)

l'istruttoria qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità.

Art. 17.

(*Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione*)

1. L'Autorità, nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, può ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorità ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.

Art. 18.

(*Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni*)

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16, accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, e non è giustificata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, ne vieta l'esecuzione.

2. L'Autorità, ove nel corso dell'istruttoria non emergano elementi tali da consentire un intervento nei confronti di un'operazione di concentrazione, provvede a chiudere l'istruttoria, dandone immediata notizia alle imprese interessate. Tale provvedimento può essere adottato a richiesta delle imprese interessate che comprovino di avere eliminato dall'originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della concorrenza.

3. L'Autorità, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata, può prescrivere le

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

l'istruttoria qualora le imprese non forniscano informazioni e dati a loro richiesti che siano nella loro disponibilità, nonchè, nei casi di cui all'articolo 25, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 17.

(*Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione*)

Identico.

Art. 18.

(*Conclusione dell'istruttoria sulle concentrazioni*)

1. L'Autorità, se in esito all'istruttoria di cui all'articolo 16, accerta che una concentrazione rientra tra quelle contemplate dall'articolo 6, e non è giustificata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, ne vieta l'esecuzione.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi.

Art. 19.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza all'obbligo di notifica o al divieto di concentrazione)

1. L'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino a concorrenza del 5 per cento del totale delle attività delle imprese interessate qualora dette imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al medesimo articolo.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente fino all'1 per cento e fino allo 0,5 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.

(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e stampa quotidiana)

1. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito e delle imprese assicurative, nonché delle imprese operanti nel settore della stampa quotidiana, l'applicazione degli articoli 2, 3 e 6 spetta alle rispettive autorità di vigilanza.

2. Le autorità di vigilanza di cui al comma 1 possono concedere esenzioni in deroga all'articolo 2 in relazione ad esigenze di politica monetaria, di tutela del pubblico risparmio e di stabilità, nonché di pluralità dell'informazione. Esse informano tempestivamente, se

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 19.

(Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza all'obbligo di notifica o al divieto di concentrazione)

1. *Identico.*

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 20.

(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e stampa quotidiana)

1. Nei confronti delle imprese operanti nel settore della stampa quotidiana l'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge spetta al Garante dell'editoria.

2. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2 della presente legge spetta alla competente autorità di vigilanza.

3. I provvedimenti delle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, commi 1 e 2, sono adottati

(Segue: *Testo del Governo*)

possibile in via preventiva, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei provvedimenti emanati ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo e della stampa quotidiana.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorità di vigilanza può adottare il provvedimento di sua competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza.

5. Il Garante dell'editoria può accordare deroghe al divieto di cui all'articolo 2 anche al fine di assicurare la pluralità delle fonti di informazione.

6. L'autorità di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito può altresì autorizzare, anche per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione è adottata d'intesa con l'Autorità di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza.

7. L'Autorità di cui all'articolo 10 può segnalare alle autorità di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di eventuali ipotesi di violazione agli articoli 2 e 3.

8. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorchè l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

9. Le autorità di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorità di cui all'articolo 10.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 21.

*(Rinvio alla Commissione
delle Comunità europee)*

1. L'Autorità, qualora accerti che una fattispecie al suo esame non ricade nell'ambito di applicazione della presente legge ma presenta elementi che facciano ritenere che la fattispecie stessa possa comportare la violazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario, può informare la Commissione delle Comunità europee, tenuto conto del rilievo degli elementi acquisiti.

2. Per i casi di presunta infrazione in relazione ai quali risulti già iniziata, prima dell'apertura o nel corso dell'istruttoria, una delle procedure di cui agli articoli 2, 3 e 6 del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 17 del 6 febbraio 1962, o di altri regolamenti riguardanti la concorrenza, l'Autorità non può prendere i provvedimenti di cui agli articoli 15, 17 e 18 fino alla definitiva conclusione di tali procedure. I provvedimenti stessi possono essere successivamente adottati soltanto se la Commissione delle Comunità europee abbia deciso che la presunta infrazione non ricade nel campo di applicazione del Trattato.

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI

Art. 22.

*(Potere di segnalazione al Parlamento
ed al Governo)*

1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamen-

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla
Commissione*)

Soppresso.

TITOLO III

POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI

Art. 21.

*(Potere di segnalazione al Parlamento
ed al Governo)*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

to del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.

2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.

3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

Art. 23.

(Attività consultiva)

1. L'Autorità può esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere il parere dell'Autorità nelle iniziative legislative o regolamentari che abbiano direttamente per effetto:

a) di sottomettere l'esercizio di una attività o l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;

b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;

c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita.

Art. 24.

(Relazione annuale)

1. L'Autorità presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro un mese la relazione al Parlamento.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 22.

(Attività consultiva)

Identico.

Art. 23.

(Relazione annuale)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 25.

(*Relazione al Governo su alcuni settori*)

1. L'Autorità, sentite le Amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua nomina presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV

POTERI DEL GOVERNO NEI CASI DI APPLICAZIONE DI CLAUSOLE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DI IMPRESE

Art. 26.

(*Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri per particolari operazioni di concentrazione*)

1. Nel caso delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 alle quali partecipino imprese di Stati appartenenti alla Comunità economica europea che abbiano disposizioni discriminatorie, ovvero che applichino clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, e del commercio con l'estero, può, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'operazione, riferendo al Parlamento entro i successivi trenta giorni.

2. Le concentrazioni e le acquisizioni sotto qualsiasi forma di imprese o parti di imprese nazionali da parte di imprese di Stati terzi, da comunicarsi ai sensi dell'articolo 16, possono essere vietate per ragioni essenziali di economia nazionale con il procedimento di cui al comma 1.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

Art. 24.

(*Relazione al Governo su alcuni settori*)

1. L'Autorità, sentite le Amministrazioni interessate, entro diciotto mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale.

TITOLO IV

POTERI DEL GOVERNO NEI CASI DI APPLICAZIONE DI CLAUSOLE DISCRIMINATORIE NEI CONFRONTI DI IMPRESE

Art. 25.

(*Reciprocità di trattamento con imprese straniere*)

1. Nel caso delle operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 alle quali partecipino imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, e del commercio con l'estero, può, entro un mese dalla comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3, per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'operazione.

Soppresso.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo degli articoli approvato dalla Commissione)

Art. 26.

(Pubblicità delle decisioni)

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, comma 2.

TITOLO V

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27.

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di enti creditizi da chiunque effettuata direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, applicando i criteri generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in base al comma 4, quando comporta l'assunzione di una partecipazione pari o superiore al 10 per cento del capitale o fondo dell'ente creditizio e, indipendentemente dal suddetto limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio partecipato, salvo quando previsto dal comma 3.

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le successive variazioni di ciascuna partecipazione di cui al comma 1, nei casi in cui la misura dell'aumento superi la percentuale del 2 per cento del capitale o fondo dell'ente creditizio.

3. In nessun caso una impresa o un ente operanti in settori non finanziari e non bancari può partecipare al capitale o al fondo di un ente creditizio in misura superiore al 20 per cento o possederne il controllo, direttamente o per il tramite di società controllate, società

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

fiduciarie o per interposta persona. Il medesimo limite si applica alle società che controllano dette imprese o enti o sono dalle stesse controllate.

4. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto anche dei rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo esistenti tra il richiedente e gli altri soggetti partecipanti. La relativa delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio stabilisce altresì i criteri per la revoca delle autorizzazioni già concesse, nel caso di sopravvenute situazioni di pregiudizio all'autonomia dell'attività degli enti creditizi. La revoca è disposta con provvedimento motivato dalla Banca d'Italia.

6. Ai fini del calcolo della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'ammontare della partecipazione al capitale o fondo sociale è determinato senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di voto; rientrano nel computo della percentuale le azioni o quote con voto limitato.

7. Per le operazioni di acquisizione o sottoscrizione da parte degli enti creditizi di azioni o quote di altri enti creditizi resta ferma la disciplina di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 28

1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione devono inoltrare istanza alla Banca d'Italia. L'autorizzazione di cui all'articolo 27 si intende rilasciata qualora la Banca d'Italia non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. Tale richiesta non può essere reiterata.

2. Le modalità di presentazione delle do-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

mande di autorizzazione e la documentazione da allegare sono stabilite dalla Banca d'Italia e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. I provvedimenti adottati devono essere comunicati al richiedente e all'ente creditizio interessato. Il provvedimento negativo deve essere motivato.

4. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia.

5. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto per difetto o revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 27 sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

6. Si considerano autorizzati i soggetti che alla data del 25 gennaio 1989 posseggono azioni o quote del capitale o del fondo di enti creditizi, indipendentemente dall'ammontare della partecipazione posseduta. È fatta salva la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 27.

Art. 29.

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal soggetto richiedente il credito.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana direttive in materia di conflitto di interesse tra gli enti creditizi ed i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

(Segue: *Testo del Governo*)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. All'esecuzione coattiva dei provvedimenti di contenuto patrimoniale della presente legge si provvede ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 28.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 11, valutato in lire 10.000 milioni in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1989 e successivi, si provvede con corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto al capitolo 4542 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.
(Sanzioni)

1. *Identico.*

Soppresso.

Art. 31.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1989, 70 miliardi per il 1990 e 60 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato».

2. *Identico.*

Art. 32.
(Competenza giurisdizionale)

1. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi adottati sulla base dei titoli dal I al IV della presente legge rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo degli articoli approvato dalla Commissione*)

2. Le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione dei titoli dal I al IV sono promossi davanti alla Corte d'appello competente per territorio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1012

D'INIZIATIVA DEI SENATORI ROSSI ED ALTRI

Art. 1.

(Intese)

1. Sono vietate tutte le intese, e in particolare gli accordi fra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate, che abbiano per oggetto ovvero abbiano o possano avere l'effetto di limitare o distorcere, in misura apprezzabile, la concorrenza.

2. Gli accordi e le decisioni vietati sono nulli di pieno diritto.

Art. 2.

(Abuso di posizione dominante)

1. Sono vietati gli atti di sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, della posizione dominante sul mercato di uno o più prodotti o servizi.

2. Sono considerate in posizione dominante le imprese che non sono soggette ad efficiente concorrenza sul mercato ovvero che hanno un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti e possono tenere, in misura apprezzabile, comportamenti indipendenti rispetto ai propri concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Devono essere valutati a tale riguardo i collegamenti dell'impresa con altre imprese, mediante intese o appartenenza al medesimo gruppo; la quota di mercato detenuta; il potere economico e finanziario delle imprese; la capacità di accedere ai mercati di beni o servizi ovvero alle necessarie conoscenze tecniche; l'esistenza e la consistenza di eventuali barriere all'entrata nel mercato rilevante.

4. La sussistenza di una posizione dominante si presume, salvo prova contraria, qualora un'impresa detenga una quota del mercato rilevante di almeno il 45 per cento.

5. Per la determinazione del mercato rilevante si deve fare riferimento sia al mercato

geografico, sia a quello dei beni o dei servizi, avendo riguardo alla loro sostituibilità con altri beni o servizi in base all'uso, alla qualità e al prezzo.

Art. 3.

(Valutazione degli effetti delle intese e dell'abuso di posizione dominante)

1. L'apprezzabile limitazione o distorsione della concorrenza e l'abuso di posizione dominante debbono essere accertati tenendo conto degli effetti che essi producono, direttamente o indirettamente, sulla libertà di iniziativa economica delle imprese, sulla libertà di scelta dei consumatori, sul prezzo, sulla quantità e sulla qualità dei beni o servizi interessati.

Art. 4.

(Intese fra imprese di gruppo)

1. Non sono vietate le intese, previste dall'articolo 1, quando intercorrano fra imprese appartenenti allo stesso gruppo, salvo che comportino l'affrancamento di una di esse dal vincolo di economicità di gestione e che abbiano l'effetto di escludere dal mercato le imprese concorrenti o di renderne più difficile l'ingresso nel mercato stesso.

2. Ai fini dell'applicazione della presente norma si considerano appartenenti al gruppo l'impresa controllante e tutte le imprese che si trovano sotto l'influenza dominante di questa in virtù del possesso di azioni, quote o di diritti su componenti significative del loro patrimonio.

Art. 5.

(Concentrazioni)

1. La concentrazione risulta da tutti gli atti mediante i quali un'impresa, più imprese o un'associazione di imprese assumano il controllo di una o più imprese, oppure una persona o più persone assumano il controllo di più imprese.

2. Il controllo, previsto nel comma 1, deriva dai diritti che conferiscono la possibilità di esercitare una stabile influenza dominante su un'altra impresa ed in particolare:

a) i diritti che attribuiscono un'influenza sulla composizione o sulle decisioni degli organi di un'impresa;

b) i diritti di proprietà o di godimento su una parte sostanziale dei beni di un'impresa;

c) i diritti a gestire gli affari di un'impresa;

d) i diritti alla totalità o ad una parte importante degli approvvigionamenti o delle vendite di un'impresa, quando superino per quantità o durata la portata normale dei contratti in materia.

3. Non si ha assunzione del controllo di un'impresa nel caso che una banca o un istituto finanziario acquistino, all'atto della costituzione di una società o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni allo scopo di collocarle sul mercato, sempre che non esercitino i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

Art. 6.

(Divieto delle concentrazioni)

1. Sono vietati gli atti con i quali, direttamente o indirettamente, viene realizzata la concentrazione fra imprese o gruppi di imprese, quando ne derivi o ne possa derivare un'apprezzabile limitazione della concorrenza.

2. La concentrazione non è soggetta al divieto quando le imprese coinvolte dimostrino che essa può concretamente garantire ai consumatori l'offerta di beni o servizi di quantità, qualità e prezzi tali che in assenza della concentrazione non potrebbero essere offerti.

Art. 7.

(Ammissibilità della concentrazione)

1. Non sono vietate le concentrazioni qualora la quota sul mercato rilevante dei prodotti o servizi interessati, detenuta complessivamente dalle imprese partecipanti alla concentrazio-

ne, rappresenti meno del venti per cento del fatturato totale realizzato con prodotti o servizi identici o considerati simili dal consumatore per uso, prezzo, qualità e il fatturato complessivo delle imprese partecipanti risulti inferiore a lire 500 miliardi.

2. Il fatturato e la quota di mercato sono calcolati secondo le risultanze dei bilanci approvati dell'ultimo esercizio, considerando globalmente le imprese che partecipano alla concentrazione e le imprese o i gruppi di imprese che controllano le imprese partecipanti o sono da queste controllati.

3. Per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale esclusi i conti d'ordine e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

Art. 8.

(Autorizzazione per pubblico interesse)

1. Le intese e le concentrazioni vietate ai sensi degli articoli 1 e 6 possono essere autorizzate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica qualora perseguano obiettivi di pubblico interesse.

Art. 9.

(Aiuti pubblici)

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici devono informare la Commissione per la tutela del mercato dei finanziamenti, delle agevolazioni e degli altri interventi disposti a favore delle imprese.

2. Qualora la Commissione accerti l'esistenza di interventi pubblici distorsivi della concorrenza ne dà notizia al CIPE esprimendo parere sui provvedimenti e le iniziative necessarie per rimuoverli.

3. Per intervento pubblico distorsivo si intende ogni provvedimento legislativo o amministrativo che interferisce sull'attività delle imprese e sul funzionamento del mercato, imponendo vincoli od oneri o accordando benefici.

Art. 10.

(Soggetti)

1. Sono soggetti alla presente legge tutti gli imprenditori, individuali e collettivi, quale che sia la loro forma organizzativa e la natura privata o pubblica.

2. Le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità ovvero con carattere di monopolio legale sono soggette alla presente legge nei limiti in cui la sua applicazione non osti alla specifica missione loro affidata dalla legge.

3. Le imprese cooperative e i consorzi di imprese sono soggetti alla presente legge nei limiti in cui la sua applicazione non osti alla loro funzione specifica quale prevista dalle norme che li disciplinano.

Art. 11.

(Applicazione delle normative comunitarie)

1. La presente legge non interferisce con l'applicazione delle disposizioni degli organismi internazionali ai quali aderisce la Repubblica, in particolare la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Art. 12.

(Interpretazione degli articoli da 1 a 11)

1. Nell'interpretazione degli articoli precedenti si ha riguardo ai principi dell'ordinamento giuridico della Comunità economica europea in materia di disciplina della concorrenza.

Art. 13.

(Commissione per la tutela del mercato)

1. È istituita la Commissione per la tutela del mercato, con sede in Roma. La Commissione ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

2. La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio stesso.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Presidente e membri della Commissione sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza che abbiano specifica e comprovata competenza nelle materie giuridiche ed economiche. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, nè essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, nè ricoprire altri uffici pubblici, nè essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo ed i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri.

6. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

7. La Commissione, con delibera da prendersi entro novanta giorni dalla propria istituzione, fissa le norme regolamentari concernenti l'organizzazione ed il funzionamento propri e del personale dipendente, nonché quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere.

8. Le deliberazioni concernenti detti regolamenti sono adottate a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque. I regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento. Essi sono resi pubblici secondo le modalità previste dalle vigenti leggi

e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Nell'espletamento delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi della consulenza di esperti nelle materie di volta in volta rilevanti.

10. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione, ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione e ne è determinata la retribuzione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione, all'insediamento della quale decade dalla carica il commissario straordinario.

11. I decreti di nomina e di scioglimento della Commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 14.

(Organizzazione della Commissione)

1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione per la tutela del mercato. Il personale è ripartito in uffici, da stabilirsi nei regolamenti di cui all'articolo 13. Il coordinamento e la direzione degli uffici spetta ad un membro del personale con la qualifica di direttore generale, nominato dalla Commissione a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque.

2. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione in sede di inquadramento, con deliberazione a maggioranza qualificata di quattro voti su cinque.

3. Al personale di servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

Art. 15.

(Funzioni della Commissione)

1. Alla Commissione per la tutela del mercato sono conferiti i poteri e le funzioni previsti dalla presente legge ed in particolare quelli di:

a) ricevere le denunce e le notifiche relativamente alle fattispecie previste nella presente legge;

b) svolgere, su richiesta di terzi oppure d'ufficio, indagini per verificare se sussistano violazioni della presente legge o delle normative derivate;

c) adottare le seguenti decisioni conclusive delle proprie indagini:

1) imposizione degli obblighi e rilascio delle attestazioni o dei pareri negativi previsti nell'articolo 18;

2) opposizione o attestazione di non doversi procedere alla concentrazione, in base all'articolo 20;

3) promozione dell'azione o intervento in giudizio, qualora vi siano infrazioni agli articoli 1, 2 e 6;

d) pubblicare su apposito bollettino mensile ogni propria decisione e/o ogni provvedimento del CIPE riguardanti le materie della presente legge nonchè gli estremi delle intese o delle concentrazioni notificate.

e) predisporre relazione annuale sulla propria attività e sulla situazione della concorrenza da presentarsi al Parlamento entro il 30 aprile di ciascun anno solare;

f) formulare al CIPE gli opportuni suggerimenti circa i provvedimenti da adottare nell'interesse del mercato e dell'economia del Paese;

g) mantenere le relazioni con gli analoghi organismi di altri Stati e della Comunità europea.

Art. 16.

(Poteri di indagine della Commissione)

1. Per l'espletamento delle funzioni indicate all'articolo 15, la Commissione ha il potere:

a) di richiedere a qualunque soggetto, privato o pubblico, in particolare agli impren-

ditori, alle loro associazioni o consorzi, a qualsiasi ufficio pubblico od organo di governo, direttamente o indirettamente interessati, di fornire le informazioni ed esibire i documenti utili ai fini dell'indagine, anche se coperti da segreto d'ufficio. Nelle proprie richieste la Commissione deve specificarne lo scopo;

b) di procedere a tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie presso le sedi delle imprese e delle associazioni d'impresa. Al personale incaricato di tali atti sono conferiti tutti i poteri di accesso, controllo e di richiesta di informazione che spettano per legge agli uffici finanziari per l'accertamento dei tributi diretti e indiretti. In caso di necessità la Commissione può avvalersi del personale di amministrazioni dello Stato, in particolare di quello del Corpo della guardia di finanza; anche in tali casi l'iniziativa a procedere spetta sempre alla Commissione;

c) di disporre indagini tecniche e perizie, avvalendosi anche dell'opera di esperti estranei alla pubblica amministrazione;

d) di interrogare ogni soggetto privato o pubblico su circostanze specifiche;

e) di procedere ad audizioni degli interessati e di terzi.

Art. 17.

(Funzioni del CIPE)

1. Al Comitato interministeriale per la programmazione economica sono demandate le seguenti funzioni, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente legge:

a) autorizzare mediante decreto le intese e gli atti di concentrazione quando risultino giustificati ai sensi dell'articolo 8;

b) adottare eventuali provvedimenti suggeriti dalla Commissione per la tutela del mercato;

c) richiedere alla Commissione stessa l'apertura di un'indagine;

d) esercitare la vigilanza sulla Commissione, proponendone l'eventuale scioglimento al Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

(Notifica delle intese)

1. È concessa facoltà alle imprese di notificare alla Commissione le intese fra di esse intercorse.

2. La Commissione può altresì imporre la notifica di intese che abbiano caratteristiche dalla stessa fissate con apposito regolamento. Le intese non possono comunque essere notificate alla Commissione dopo l'inizio dell'azione giudiziale, prevista dall'articolo 19.

3. Contestualmente alla notifica le imprese possono richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8. In questo caso si applica l'articolo 22.

4. La Commissione può attestare che non ha motivo di intervenire nei confronti di categorie di intese da essa definite con apposito regolamento.

5. Nei confronti di singole intese notificate, la Commissione può, nel termine di sessanta giorni, rilasciare attestazione di non aver motivo di intervenire oppure parere negativo, notificandoli senza indugio alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Il mancato rilascio di parere negativo entro il termine previsto si considera attestazione.

6. Nei confronti delle imprese che abbiano stipulato intese per le quali la Commissione abbia rilasciato l'attestazione individuale o per categoria non può essere applicata la sanzione prevista dal comma 3 dell'articolo 19.

Art. 19.

(Azioni relative alle intese e all'abuso di posizione dominante)

1. Le azioni di nullità e/o di risarcimento del danno, relative alle intese vietate dall'articolo 1 e non autorizzate ai sensi dell'articolo 8 o all'abuso di posizione dominante, possono essere promosse avanti la corte d'appello competente da chiunque abbia subito un danno.

2. La Commissione, qualora abbia rilasciato il parere negativo previsto dall'articolo 18, può promuovere direttamente l'azione o intervenire nel procedimento. In tal caso avrà gli stessi poteri che competono alle parti e li eserciterà nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Potrà inoltre produrre in giudizio i documenti, dei quali sia venuta in possesso nel compimento delle indagini, atti a provare l'illiceità del comportamento del convenuto ai sensi degli articoli 1 e 2. Tali documenti potranno essere richiesti dalle parti alla Commissione anche qualora questa non sia intervenuta nel procedimento.

3. Alle imprese che hanno violato gli articoli 1 e 2 sarà altresì inflitta, sentito il parere della Commissione, condanna al pagamento di una somma compresa tra il 2 ed il 10 per cento del fatturato risultante dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente al proponimento della domanda. Nel determinare l'entità della sanzione dovrà tenersi conto della gravità dell'illecito, dei danni arrecati ai consumatori o ai concorrenti nonché dell'intento del convenuto.

4. Qualora l'azione sia promossa da consumatori o concorrenti danneggiati dal comportamento tenuto da una o più imprese in violazione degli articoli 1 e 2, il giudice procede ad una liquidazione, anche equitativa, del danno.

5. Nel caso previsto al comma 4 dovranno essere notificati alla Commissione l'atto di citazione e le sentenze relative alle cause in questione nei termini stabiliti dal codice di procedura civile per la notifica degli stessi alle parti.

Art. 20.

(Notifica delle concentrazioni)

1. Quando la concentrazione avviene tra imprese aventi complessivamente un fatturato superiore a lire 500 miliardi o una quota di mercato superiore al 20 per cento, valutati in base ai bilanci approvati dell'ultimo esercizio, gli atti o i progetti relativi devono essere notificati alla Commissione prima della loro esecuzione.

2. La Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, è autorizzata a predisporre

istruzioni specifiche circa la notifica, prevedendo eventualmente appositi formulari.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica la Commissione può opporsi, ordinando alle imprese di non procedere alla concentrazione, oppure può rilasciare attestazione che essa non ha motivi per contestare la concentrazione. La mancata opposizione entro il termine previsto si considera attestazione.

4. Contestualmente alle notifiche di cui al comma 1 ciascuna delle imprese coinvolte può richiedere un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8. In tal caso si applicherà l'articolo 22.

5. Le decisioni della Commissione debbono essere motivate e notificate senza indugio alle imprese interessate nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 21.

(Azioni relative alle concentrazioni)

1. Qualora una concentrazione, non autorizzata ai sensi dell'articolo 8, sia avvenuta in violazione dell'articolo 6, l'azione può essere promossa, avanti la corte d'appello competente, da chiunque possa subirne un danno, entro novanta giorni dal momento in cui essa è stata eseguita. Nello stesso termine l'azione può essere promossa dalla Commissione, qualora abbia rilasciato l'ordine di non procedere previsto nell'articolo 20.

2. Se la concentrazione non è stata notificata l'azione può essere promossa entro due anni dalla sua esecuzione.

3. Il giudice, quando accerta che una concentrazione, pur avendo beneficiato dell'attestazione prevista nell'articolo 20, è avvenuta in violazione dell'articolo 6, condanna l'impresa risultante dalla concentrazione al risarcimento dei danni subiti dall'attore, da liquidarsi anche in via equitativa.

4. Il giudice, inoltre, quando accerta che una concentrazione, contraria al disposto dell'articolo 6, e non autorizzata ai sensi dell'articolo 8, non ha ottenuto l'attestazione prevista nell'articolo 20, ordina altresì la dissoluzione dell'impresa risultante dalla concentrazione e, sentito il parere della Commissione, la condanna al pagamento di una somma mensile,

compresa fra il 2 e il 10 per cento di un dodicesimo del fatturato complessivo delle imprese coinvolte nella concentrazione, quale risulta dai bilanci approvati dell'ultimo esercizio. La condanna decorre dal sesto mese successivo alla notifica della sentenza e sino a quando l'impresa non avrà adottato misure ritenute dalla Commissione, con apposita decisione, idonee a rimuovere gli effetti negativi prodotti sulla concorrenza.

5. La mancata notifica disposta dal comma 1 dell'articolo 20 è considerata aggravante.

Art. 22.

(Autorizzazione del CIPE)

1. Contestualmente alla notifica disposta dagli articoli 18 e 20, le imprese, fra le quali è intervenuta l'intesa o coinvolte nella concentrazione, possono presentare domanda alla Commissione per ottenere l'autorizzazione del CIPE ai sensi dell'articolo 8.

2. In questa ipotesi la Commissione compie un'indagine preliminare e, qualora non ritenga di rilasciare l'attestazione prevista negli articoli 18 e 20, deve provvedere, se ravvisa l'esistenza di obiettivi di pubblico interesse, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica, ad inoltrare domanda al CIPE, correlandola di un suo parere.

3. Il CIPE può autorizzare l'intesa o la concentrazione, notificando l'autorizzazione alle parti interessate entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e del parere della Commissione, nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'autorizzazione preclude ogni condanna giudiziale per le intese o le concentrazioni autorizzate.

4. La mancata autorizzazione ha gli stessi effetti del parere negativo previsto dal comma 5 dell'articolo 18 o dell'ordine di non procedere alla concentrazione previsto dal comma 3 dell'articolo 20.

Art. 23.

(Competenza giurisdizionale)

1. Presso ogni corte d'appello è istituita una sezione specializzata con competenza esclusiva per le cause relative alla violazione delle norme della presente legge.

2. Il pubblico ministero deve intervenire in tali cause, a pena di nullità rilevabile d'ufficio.

Art. 24.

(Ricorso per cassazione)

1. Le sentenze della sezione specializzata della corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione.

Art. 25.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge tutte le norme ed i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art. 26.

(Disposizione transitoria)

1. I termini previsti dagli articoli 18, 20 e 22 sono sospesi fino a quando non siano stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana i regolamenti, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 13.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.